



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

CARLO DE CHIARA  
MAURO DI MARZIO  
MARCO MARULLI  
EDUARDO CAMPESE  
DANIELA VALENTINO

Presidente  
Consigliere  
Consigliere Rel  
Consigliere  
Consigliere

Fideiusssione – Modulo  
ABI – Intesa  
anticorrenziale – Nullità  
parziale

Ud. 30/11/2023 CC  
Cron.  
R.G.N. 36435/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 36435/2019 proposto da:

████████████████████, domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Vassallo

- ricorrente -

contro

████████████████████, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato

████████████████████

- controricorrente -

*Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 CPC*



nonché contro

ITALFONDIARIO SPA, [REDACTED] [REDACTED]  
- intimati -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1517/2019 depositata il 6/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

### FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] si duole con il ricorso in disamina che la Corte d'Appello di Salerno con la sentenza riportata in epigrafe si sia astenuta dal pronunciarsi sulla nullità, da lui eccepita in comparsa conclusionale e ribadita nella memoria di replica, della fideiussione prestata in favore della [REDACTED] per contrarietà all'art. 2, lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287, giusta le determinazioni adottate dalla Banca d'Italia 55/2005, ed abbia inoltre rigettato il motivo di impugnazione volto a denunciare la nullità della clausola di c.m.s., indicante solo la percentuale applicabile, sulla considerazione che l'indicazione delle modalità di calcolo non era prevista a pena di nullità.

Il ricorso si vale di due motivi seguiti da memoria, ai quali resiste con controricorso il successore universale di un solo intimato, non avendo svolto attività processuale l'altro intimato.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si censura l'impugnata decisione per vizio di omessa pronuncia avendo essa omesso di statuire sull'eccezione di nullità sollevata dall'appellante riguardo alla fideiussione prestata aderendo al modulo predisposto dall'ABI riportante le clausole sanzionate da Banca d'Italia con il

[REDACTED]

Est. Cons. Marulli





appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101 c.p.c., comma 2,)), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio» (Cass., Sez. III, 17/07/2023, n. 20713).

Nessun rimprovero può dunque muoversi alla decisione in disamina sotto questo versante non allineandosi la censura al precetto di specificità, dato che essa si astiene dall'indicare quali elementi fattuali fossero stati rapportati al decidente di merito per onerarne del rilievo officioso dell'allegata nullità.

4. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si censura l'impugnata decisione per avere essa omesso di dichiarare la nullità della clausola concernente la commissione di massimo scoperto applicata al contratto garantito a cagione dell'indeterminatezza di essa, non essendo indicate le modalità di calcolo e risultando indicata la sola percentuale applicabile, è fondato e merita di essere accolto.

5. Questa Corte, scrutinando il punto, sul filo delle considerazioni già più generalmente ostese dal medesimo precedente a cui si è richiamato il decidente, ha sentenziato da ultimo che in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il *vulnus* informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il

[REDACTED]



correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825).

6. Va quindi dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, mentre va accolto il secondo.

Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e la causa va rinviata al giudice *a quo* per il necessario seguito.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Salerno che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 30.11.2023.

Il Presidente  
Dott. Carlo De Chiara

